



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio 7 "Operatori turistici e promozione del capitale umano"
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30.12.1937, n.2650;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641;

VISTO il D. Lgs. 22 giugno 1991, n.230;

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. n. 112/1998 che ha abrogato il c.5 dell'art.9 della legge n.217/83 (legge quadro);

VISTA la legge regionale 27 aprile 1999, n.10, art.4;

VISTA l'autorizzazione regionale n. 264/S7 del 22.02.2018, rilasciata alla Sig.ra Yan Guanglin, cittadina della Repubblica Popolare Cinese, nata a xxxxxxxx il xxxxxxxx e residente a xxxxxxxx in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, n.q. di Legale Rappresentante della "Bella s.a.s. di Yan Guanglin" (P.IVA 06634970823) con sede legale a Palermo Via Lincoln n.88, iscritta dal 16.10.2017 al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna al REA n. PA-404596, per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, cat. A/Illimitata, denominata "BEILA VIAGGI" con sede a Palermo in Via Lincoln n.88 e con la direzione tecnica affidata alla Sig.ra Buccheri Silvana C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. n. 230/1991, l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo è sottoposto al pagamento della tassa annuale di concessione governativa regionale, dovuta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che, da controlli effettuati, non risulta pervenuta l'attestazione dell'avvenuto pagamento, da parte della predetta agenzia di viaggi e turismo, della tassa di concessione governativa regionale per l'anno 2019, dovuta entro il 31 gennaio di ogni anno;

CONSIDERATO, come disposto con D.D.S. n. 264/S7 del 22.02.2018, che l'autorizzazione all'esercizio della attività di che trattasi si intende rinnovata previo il pagamento della tassa annuale di concessione governativa regionale, nella fattispecie di € 416,78 dovuta entro il predetto termine del 31 gennaio a norma del D.Lgs. 230/1991;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge regionale n.24/1993 art.6, alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano le disposizioni del D.P.R. 641/72;

CONSIDERATO che ai sensi del D.P.R. 641/72, art.8 gli atti per i quali sono dovute le tasse di concessione governativa regionale non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate e che l'omesso versamento della tassa rende inefficace l'autorizzazione amministrativa rilasciata, con la conseguenza che l'attività sarebbe svolta illegittimamente;

CONSIDERATO che non risultano pervenuti i pagamenti della polizza assicurativa per la responsabilità civile per l'attività di Organizzatori e Intermediari di Viaggio di cui al D.Lgs.79/2011 e della polizza assicurativa e/o di adesione ad apposito Fondo di Garanzia per le ipotesi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o organizzatore di viaggi, di cui all'art.47 del D.Lgs. n.79/2011 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che dagli atti di questo Servizio risulta che codesta Agenzia di Viaggi risulta sprovvista del direttore tecnico dal 01.11.2019, a seguito di dimissioni.

CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa in materia, tale figura tecnica costituisce requisito professionale indispensabile che garantisce la continuità ed il regolare svolgimento dell'attività e la cui sostituzione è soggetta a preventiva autorizzazione regionale.

CONSIDERATO che, a seguito dell'ispezione effettuata presso l'Agenzia di Viaggi in questione in data 06.12.2019 dal Servizio Turistico Regionale di Palermo, giusta richiesta del Dirigente del Servizio 7 n.39096/S7 del 04.12.2019, di cui al verbale trasmesso con nota prot.39468 del 06.12.2019, si è constatata l'inesistenza operativa della predetta agenzia di viaggi e turismo, che "da verifica è emerso che non è stato

possibile accedere nella citata agenzia di viaggi in quanto risulta chiusa e con evidenti cartelli indicanti la messa in affitto dei locali, che appaiono dismessi con verosimile cessata attività;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.12 del precitato R.D.L. n.2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30 dicembre 1937, n.2650, la chiusura della sede di un'agenzia di viaggi senza la prevista comunicazione comporta la decadenza della licenza ;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per adottare il provvedimento di competenza:

D E C R E T A

Art.1 - per i motivi in premessa indicati, ai sensi dell'art.12 del R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650, **è dichiarata decaduta l'autorizzazione regionale n. 264/S7 del 22.02.2018**, rilasciata alla Sig.ra Yan Guanglin, prima generalizzata e nella qualità sopra specificata, per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, cat. A/Illimitata, denominata **“BEILA VIAGGI”** con sede a Palermo in Via Lincoln n.88.

Art.2 - Il presente decreto viene notificato all'interessato ed altresì trasmesso alla C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna per la relativa cancellazione dal Registro Imprese relativamente alla catalogazione “attività di agenzia di viaggi”.

Art.3 - Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento, e, nello specifico, di questo Servizio secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.

Il presente decreto è pubblicato per esteso, ai sensi dell'art.68, c. 5 della l.r. n. 21/2014, nel sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 13.12.2019

Il Dirigente del Servizio
f.to Dott. Giuseppe Librizzi